



Allegato 3 – Procedura di gestione del Registro delle attività di trattamento

Procedura di gestione del Registro delle attività di trattamento



Indice

1. Premessa.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
2. Destinatari e campo di applicazione.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
3. Scopo	3
4. Riferimenti	4
5. Procedura di gestione del registro.....	4
5.1 Introduzione al registro dei trattamenti.....	4
5.2 Ruoli e responsabilità.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
5.3 Processo di gestione della creazione/aggiornamento/cancellazione delle attività di trattamento	5
6. Glossario.....	6

1. Premessa

Nell'aprile del 2016, il Consiglio e il Parlamento europeo hanno approvato il **Regolamento UE n. 679/2016 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati** (di seguito, indifferentemente "GDPR", o "Regolamento"), che introduce un'unica normativa Europea di applicazione diretta.

Il Regolamento, entrato in vigore il 24 maggio 2016, è divenuto direttamente applicabile a partire dal 25 maggio 2018.

L'art. 30 del Regolamento prescrive, in capo al Titolare del trattamento, **l'obbligo di tenere ed aggiornare un registro delle attività di trattamento** svolte sotto la propria responsabilità.

L'obbligo di redigere il Registro costituisce uno dei principali elementi di *accountability* del titolare, poiché rappresenta uno strumento fondamentale per disporre di un quadro aggiornato dei trattamenti in essere all'interno dell'Amministrazione, indispensabile per la valutazione e l'analisi del rischio e dunque preliminare rispetto a tale attività.

La tenuta del registro delle attività di trattamento è parte integrante di un sistema di corretta gestione dei dati personali in quanto consente l'analisi, la ricognizione, la mappatura e la valutazione di conformità delle attività di trattamento svolte rispetto a quanto previsto dal Regolamento.

2. Destinatari e campo di applicazione

Il presente documento si applica con efficacia immediata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Nello specifico, i **principali attori coinvolti** nel processo sono i seguenti:

- a) **Titolare del Trattamento:** Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- b) **Esercente le funzioni di titolare del trattamento:** soggetto che ha il compito di aggiornare le schede del registro dei trattamenti relativamente alle attività espletate;
- c) **Referente Privacy:** soggetto che fornisce supporto all'esercizio delle funzioni di titolare del trattamento;
- d) **Responsabile interno del trattamento:** soggetto, nominato e istruito dall'esercente le funzioni di titolare del trattamento, al fine di migliorare il capillare controllo dei trattamenti di dati personali effettuati;
- e) **Responsabile per la Protezione dei dati personali (RPD):** soggetto designato dal titolare del trattamento per assolvere a funzioni di supporto e controllo, consultive, formative e informative relativamente all'applicazione del Regolamento.

3. Scopo

Questa procedura descrive le attività definite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al fine di provvedere all'**aggiornamento** e alla **gestione** del registro dei trattamenti, laddove l'Amministrazione sia **titolare** o **responsabile del trattamento**.

4. Riferimenti

Di seguito l'elenco dei **documenti** che costituiscono il **riferimento** per la Procedura di gestione del registro dei trattamenti adottato dal Titolare del trattamento:

- ❖ Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla protezione dei dati);
- ❖ Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", e successive modificazioni ed integrazioni;
- ❖ Decreto ministeriale 10 aprile 2019, n. 37, recante "*Direttiva per la individuazione dei soggetti tramite i quali il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali esercita le funzioni di titolare del trattamento, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati*".

5. Procedura di gestione del registro

5.1 Introduzione al registro dei trattamenti

In base alle leggi e ai regolamenti applicabili in materia di protezione dei dati, l'Amministrazione ha definito e mantiene sotto la propria responsabilità un registro di tutte le attività di trattamento dei dati personali svolte.

La mappatura delle operazioni svolte dai titolari del trattamento relativamente ai dati personali è richiesta dal GDPR e si riferisce principalmente alla necessità di tenere traccia delle attività di trattamento.

Secondo l'art. 30, GDPR, il registro **deve contenere almeno le seguenti informazioni**:

- a) il nome e i dati di contatto del Titolare del trattamento e, ove applicabile, del contitolare del trattamento, dei responsabili del trattamento e del RPD;
- b) le finalità del trattamento;
- c) una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali;
- d) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni internazionali;
- e) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale, la documentazione delle garanzie adeguate;
- f) ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;



g) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative.

Per una migliore gestione, nel corso del 2021, l'Amministrazione ha proceduto a sistemizzare il registro dei trattamenti all'interno di un *software*, allo scopo di renderlo uno strumento di gestione dei rischi e degli adempimenti in materia di tutela dei dati personali più agile ed efficace, facilitandone, al contempo, la tenuta e il suo costante aggiornamento.

Per agire in conformità con la legge applicabile, il Ministero ha definito questa procedura per il corretto mantenimento e aggiornamento del registro.

5.2 Ruoli e responsabilità

Ai sensi del DM 37 del 10 aprile 2019 e successive modifiche ed integrazioni, i soggetti individuati per l'esercizio delle funzioni di titolare del trattamento dovranno provvedere all'aggiornamento del registro delle attività di trattamento, con riferimento ai rispettivi ambiti di competenza delle strutture cui sono preposti, avvalendosi del supporto dei soggetti individuati quali responsabili interni del trattamento e dei referenti privacy.

Sulla base di quanto suesposto, l'accesso al *software* del registro dei trattamenti è consentito da tre tipologie di utenti:

- **operatore**: ossia il responsabile interno del trattamento, il quale può essere coadiuvato dal Referente privacy della Struttura, si occupa dell'inserimento dei dati e delle informazioni necessarie all'aggiornamento dei trattamenti del proprio ufficio;
- **validatore**: ossia l'esercente le funzioni di titolare del trattamento, ha cura della validazione dei dati e delle informazioni relative ai trattamenti della Direzione di competenza;
- **RPD**: ha il compito di monitorare lo stato di compilazione e l'aggiornamento del registro dei trattamenti e dei trattamenti compilati da ciascun ufficio competente.

Le modalità operative per l'aggiornamento del registro dei trattamenti sono descritte all'interno del "Manuale tecnico giuridico per l'utente - Applicazione per il Registro dei Trattamenti" pubblicato nella intranet del Ministero e all'interno della sezione dedicata del *software*.

Con particolare riferimento all'aggiornamento della sezione "Misure di sicurezza tecniche e organizzative" contenuta all'interno delle schede del registro, questa sarà a cura della Direzione Generale dell'innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione. Pertanto, gli esercenti le funzioni di titolare dovranno coordinarsi con la stessa Direzione, al fine di provvedere all'aggiornamento della sopra menzionata sezione delle schede del registro delle attività di trattamento.

5.3 Processo di gestione della creazione/aggiornamento/cancellazione delle attività di trattamento

Il processo di gestione delle attività di trattamento si basa su quattro diverse circostanze:

- a) campagna di aggiornamento;
 - b) nuovo trattamento;
 - c) modifiche ad un trattamento esistente;
 - d) fine di un trattamento.
- a) Il RPD, di concerto con la Direzione Generale dell'innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione, organizza periodicamente campagne per promuovere l'aggiornamento del registro, invitando tutti gli esercenti le funzioni di titolare del trattamento a rivedere le schede del registro pertinenti alla propria area di competenza. Se gli esercenti le funzioni di titolare notano che le attività di trattamento hanno subito delle variazioni, devono provvedere all'aggiornamento della specifica sezione del registro che concerne i trattamenti della propria area di competenza.
- b) quando l'Amministrazione esegue una nuova attività di trattamento, non inclusa nel registro, l'esercente le funzioni di titolare del trattamento responsabile di tale attività provvede a censire la stessa all'interno del registro;
- c) quando l'esercente le funzioni di titolare, modifica l'attività relativa ad un trattamento già presente nel registro (es. nel caso di utilizzo di un nuovo applicativo per il trattamento dei dati, modifica del periodo di conservazione, trattamento di un'ulteriore tipologia di dati etc.) provvede ad aggiornare la relativa scheda di trattamento all'interno del registro;
- d) al termine di un'attività di trattamento, l'esercente le funzioni di titolare elimina la scheda del registro relativa al trattamento concluso.

6. Glossario

TERMINE	DESCRIZIONE
GDPR	General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali. È un regolamento dell'Unione europea in materia di trattamento dei dati personali e di privacy, adottato il 27 aprile 2016, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 4 maggio 2016 ed entrato in vigore il 24 maggio dello stesso anno ed operativo a partire dal 25 maggio 2018.
Dati Personali	Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (« interessato »); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

Trattamento	Qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
Titolare del trattamento	La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il Titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri.
Soggetto Interessato (o Interessato)	La persona fisica cui si riferiscono i dati personali.
Responsabile del Trattamento	La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento.
Registro dei trattamenti	Il registro dei trattamenti è un documento di censimento e analisi dei trattamenti effettuati dal titolare o responsabile. In quanto tale, il registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato poiché il suo contenuto deve sempre corrispondere all'effettività dei trattamenti posti in essere.



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI